Pubblicato il 02/10/2019

N. 00412/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2019, proposto da

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bazo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

Marina Pisani ed Ettore Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

- del Bando relativo al "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione prot. n. 1909/FPS del 27 giugno 2019, pubblicato sul BUR n. 28 del 10 luglio 2019, come modificato ed integrato dal decreto del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 2325/AAL del 7 agosto 2019, nella parte in cui preclude l'accesso alla selezione ai laureati in Chimica e Chimica Industriale;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale, nei limiti d'interesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia impugna il bando di concorso, per titoli ed esami, di cui in epigrafe, approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale, appartenente al profilo professionale tecnico.

A fondamento del gravame, evidenzia che tra i titoli di studio, previsti per l'ammissione alla procedura, non sono state annoverate le lauree in chimica e in chimica industriale (vecchio ordinamento), osservando che l'esclusione non risulterebbe coerente con le caratteristiche della figura professionale oggetto della selezione; spiega che tale figura, afferente all'area ambientale, potrebbe essere adeguatamente rivestita da un soggetto in possesso dell'uno o dell'altro titolo di studio (o di un diverso titolo, equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009).

La domanda di annullamento, pertanto, è intesa a tutelare i soggetti in possesso della laurea in chimica (ovvero in chimica industriale), al fine di assicurare a costoro l'accesso alla procedura bandita dalla Regione.

2. Costituitasi in giudizio, quest'ultima, pur resistendo nel merito, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del

gravame per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente Ordine professionale.

Osserva che l'Ordine, quale ente corporativo, non sarebbe titolare di una posizione giuridica, sufficientemente differenziata, azionabile nel contesto degli interessi coinvolti dalla procedura di selezione del personale, rilevando che la domanda di annullamento non mira, a ben vedere, a tutelare la posizione dei professionisti iscritti nei relativi albi, bensì quella genericamente riferibile ai soggetti (non necessariamente iscritti ad alcun albo professionale) in possesso dei titoli di studio non contemplati dal bando.

In ultima analisi, si segnala che, essendo stato "*bandito un concorso diretto all'assunzione di professionisti iscritti in albi professionali, l'Ordine dei Chimici non può essere considerato soggetto legittimato a proporre ricorso avverso il suddetto bando, non potendo considerarsi in alcun modo ente esponenziale per la cura degli interessi dei dipendenti pubblici di ruolo laureati in chimica*".

Conclude la Regione, osservando che l'Ordine non potrebbe comunque far propri gli interessi riferibili ad una parte soltanto degli iscritti (i laureati in chimica e in chimica industriale), escludendo di fatto i restanti professionisti registrati nell'albo (i laureati in fisica o in farmacia, ecc.), vertendosi, in tal caso, dell'insieme di semplici posizioni individuali non suscettibili, per loro natura, di essere generalizzate e volte a beneficio dell'intera categoria rappresentata (che solo in una sua parte

potrebbe in effetti trarre una qualche utilità dall'accoglimento dell'azione proposta).

3. Il Collegio, ritenendo persuasivi tali rilievi, osserva che l'eccezione preliminare formulata dalla Regione è manifestamente fondata, sicché sussistono i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., eventualità di cui le parti sono state ritualmente informate nel corso dell'udienza, come attestato nel relativo verbale

4. Costituisce infatti *jus receptum* il principio, ribadito dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (vd.: Cons. Stato, Sez. VI, n. 1163 del 2011 e Sez. V, n. 929 del 1996), secondo il quale deve essere escluso che "*l'Ordine professionale possa contestare i requisiti di ammissione ad un pubblico concorso fissati dall'Amministrazione, poiché, esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti (tenuta degli Albi, aspetti disciplinari, compensi) e pur essendo rappresentativo degli interessi della categoria, non possiede la legittimazione a sindacare la valutazione discrezionale della P.A. in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze, il cui riconoscimento condurrebbe alla conseguenza di assegnare agli Ordini una straordinaria posizione nell'ordinamento (ben oltre la sfera circoscritta alla tenuta degli Albi e alla tutela degli iscritti), con la facoltà di ricorrere indistintamente al Giudice amministrativo*" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 80 del 2012, opportunamente richiamata dalla difesa della Regione).

Tale assunto trova peraltro chiara conferma, nel giudizio in esame, allorché si osservi come l'Ordine, nell'invocare l'ampliamento dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso pubblico, non alluda tuttavia ad alcun titolo di pertinenza esclusiva dei propri iscritti (quale ad esempio il superamento dell'esame di abilitazione), limitandosi a ritenere incongrua la mancata previsione delle lauree in chimica e in chimica industriale, le quali, peraltro, ben possono essere possedute a prescindere dall'inserimento nell'albo professionale.

Lo stesso bando, del resto, richiede che, ai fini dell'accesso della procedura, i candidati dichiarino di "*essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni e aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea*" (art. 2, punto 2, lett. b), requisiti il cui possesso, tuttavia, prescinde del tutto da una contestuale (e pur sempre possibile) iscrizione, sicché appare oltremodo evidente che l'azione del ricorrente non solo non potrebbe essere giustificata dall'intento di contestare la mancata inclusione dei due titoli di studio (perché essi afferiscono solo in parte alle categorie rappresentate), ma nemmeno potrebbe essere ricondotta, anche se latamente, ad una forma di tutela della professione, essendo pacifico che il concorso presuppone, al contrario, l'esistenza di un perdurante rapporto di servizio.

5. Né si potrebbe infine postulare che la domanda di annullamento sia sorretta da un interesse di tipo collettivo (in questo caso, appartenente alla generalità indistinta dei propri iscritti), dovendosi piuttosto osservare che la situazione soggettiva sottesa al ricorso si identifica con istanze di matrice individuale, corrispondenti all'astratta e, peraltro, sin qui inespressa aspirazione dei laureati in chimica (e in chimica industriale) di partecipare al concorso, le quali, come tali, non possono però essere intestate all'Ordine professionale, non essendo omogeneamente diffuse all'interno della categoria da esso rappresentata.

6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non sussistendo, in capo al ricorrente, la necessaria legittimazione processuale.

7. Considerata, peraltro, la parziale novità delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere compensate per l'intero.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Nicola Bardino	**Oria Settesoldi**

IL SEGRETARIO